

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
AI SENSI DELL'ART. 7, I COMMA, L. 3/2012

Il Sig. ***** nato a ***** il ***** C.F.

***** rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Giambrone (C.F.: GMBGRL76P20G273C - p.e.c.: gabriele.giambrone@pecavvpa.it), giusta procura in calce alla presente, conferita su foglio separato, di cui è stata estratta copia informatica per immagine, inserita nella busta telematica di deposito del presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Roma, Via delle Coppelle n. 35.

Ai fini della comunicazioni di cancelleria si indica, oltre al sujesteso indirizzo di posta elettronica certificata, il numero di fax 091.7773624

PREMESSO CHE

- 1) l'istante non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che svolge un'attività imprenditoriale di piccole dimensioni;
- 2) sussistono i presupposti di ammissibilità richiesti dall'art. 7.2 della Legge 3/2012, in quanto il debitore:
 - non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge 3/2012 mediante proposta di accordo;
 - non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* della Legge 3/2012;
 - ha fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come *infra* allegata);



3) si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tali da rendere impossibile l'adempimento delle predette obbligazioni secondo i termini e le condizioni originariamente pattuiti;

4) tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori:

- cessazione dell'attività imprenditoriale riguardante la ***** ***** di *****

***** ***** (da adesso anche*****) (Cfr. **doc.1**), imputabile all'aumento dei costi di esercizio ed alla negligenza del***** , il quale era preposto alla tenuta della contabilità nell'interesse della ***** ;

- crescente ritardo negli incassi;

- intervenuto scioglimento del rapporto di fornitura di servizi con la*****

**** .;

5) in data 1 luglio 2015, il Sig. ***** presentava istanza al Tribunale di Roma per la nomina di un O.C.C., al fine di potere usufruire delle procedure previste dalla Legge n. 3/2012 (Cfr. doc.2);

6) codesto ill.mo Tribunale di Roma, con provvedimento del 7 Luglio 2015 (Cfr. **doc.2**), nominava la Dott.ssa Ciuffa (C.F. *****) quale Organismo di Composizione della Crisi; ai sensi dell'art.15, IX comma, L. 3/12, la Dott.ssa Ciuffa è tenuta a procedere alle dovute comunicazioni all'ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali ed, altresì, è tenuta a predisporre la relazione contenente:

il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

il giudizio sulla fattibilità del piano come proposto;

con riferimento ai creditori assistiti da privilegio, derivante da ipoteche su immobili, l'attestazione che la loro soddisfazione non integrale garantisca, comunque, un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul



ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali insiste la prelazione;

7) pertanto, in presenza di sovraindebitamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, I comma, L. 3/2012, l'istante ha predisposto la presente proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, che è stata verificata ed attestata dal nominato O.C.C. (Cfr. **doc. 3**);

8) la composizione dei debiti è indicata nella presente proposta in cui viene data evidenza di ciascun creditore, degli importi dei relativi crediti e delle ragioni dell'indebitamento del sig.

9) è prevista la falcidia dei creditori privilegiati stante l'incapienza del patrimonio;

10) ai fini dell'attuabilità in concreto del presente accordo e, subordinatamente, alla omologa della presente proposta, è prevista la vendita in favore della moglie del proponente, per i motivi appresso indicati, della propria quota pari al 50% dell'unico immobile di sua proprietà, al valore di mercato come nel prosieguo determinato;

11) per meglio consentire ai creditori di esprimere il loro parere informato e per comprendere le ragioni che hanno portato il ***** a formulare tale proposta di accordo per la composizione della crisi, si riepilogano le cause dell'indebitamento del proponente.

1. SULLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E SULL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

A far data del 12 febbraio 2008, il Sig. ***** ***** ***** svolgeva – con la propria ditta individuale ***** ***** (C.F. ***** ***** ***** con sede in *****

*****), attività imprenditoriale nel settore della fornitura di servizi investigativi e di sicurezza (Cfr. **doc.4**).

La ***** era in grado di soddisfare, attraverso personale scelto ed altamente formato, le più differenti richieste di privati cittadini, aziende e gruppi commerciali.



Nell'anno 2010, la ***** instaurava con la ***** (società operante anch'essa nel settore investigativo e della sicurezza) (**doc n. 5**) un rapporto di fornitura di servizi, che però si interrompeva, nell'anno 2013, a causa della sopravvenuta eccessiva onerosità delle prestazioni.

La crisi economica sofferta dalla***** determinava anche il licenziamento del sig. ***** e della Sig.ra ***** , i quali erano stati assunti, presso la ditta individuale del proponente, come lavoratori dipendenti.

Per far fronte a tale difficoltà economica, il sig. ***** si adoperava per mettere in atto tutte quelle misure gestionali e finanziarie che potessero rivelarsi utili a tale scopo; in particolare, il proponente si impegnava con il dott. ***** – responsabile della contabilità presso la ditta***** – a fornire alla***** un nuovo tipo di servizio: il noleggio di automobile privata senza conducente.

Senonché, il dott. ***** non adempiva correttamente i propri compiti che riguardavano, specificatamente, la gestione contabile della nuova attività; circostanza questa ultima che costringeva l'odierno proponente ad interrompere la collaborazione professionale con il professionista.

Tale situazione, insieme alla crescente carenza di liquidità del mercato ed alle oggettive difficoltà negli incassi dei crediti maturati, incideva sulla redditività aziendale, fino a quando il sig. ***** - nonostante i numerosi sforzi personali e finanziari – si vedeva costretto a far cessare, in data 31 marzo 2015, l'attività della***** (Cfr. doc.1 cit.).

In data 7 febbraio 2017, il proponente, al fine di risollevarne la propria situazione finanziaria, intraprendeva con la ditta individuale***** una nuova attività imprenditoriale di fornitura di servizi di noleggio di autovetture con conducente; la ***** nella via ***** (C.F. e n. di iscrizione al



registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Palermo ed Enna: ***** (Cfr. **doc.6**).

Ad oggi, tale attività si sta rivelando estremamente efficiente e produttiva, con concrete possibilità di sviluppo per il futuro (Cfr. **doc. 7**).

A far data dal 9 maggio 2017, il sig. ***** svolge le funzioni di consigliere di amministrazione presso la***** agenzia che si occupa della gestione di servizi di sicurezza su tutto il territorio nazionale con sede in provincia di Catania (Cfr. **doc 8**).

Alla luce dello svolgimento dei fatti narrati, la situazione di sovraindebitamento, oggetto della presente proposta, non è, pertanto, riconducibile ad investimenti compiuti imprudentemente dal sig. ***** ma la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte è, invece, imputabile alla inevitabile cessazione dell'attività imprenditoriale riguardante la *****

In particolare, si tratta delle difficoltà economiche che avevano colpito la predetta società e che sono, certamente, indipendenti dalla volontà del proponente e riconducibili ad eventi accidentalmente verificatisi e non prevedibili.

2. SULLA SITUAZIONE DEL PROPONENTE

2.1. SUL REDDITO MEDIO ANNUALE DEL PROPONENTE

Il sig. ***** esercita, attualmente, attività imprenditoriale con la ditta individuale***** e, lo stesso, svolge anche le funzioni di consigliere di amministrazione della società***** per un compenso lordo mensile pari a circa € 500,00 (come da verbale di assemblea dei soci redatto in data 9 maggio 2017) (Cfr. doc 8 cit.), oltre rimborso spese per eventuali trasferte.

La sig.ra ***** (moglie del proponente) partecipa al mantenimento della famiglia, grazie al reddito percepito e derivante dal rapporto di collaborazione esistente dal



giugno 2007, con la libreria***** (compenso mensile pari ad € 1.385,05) (Cfr. **doc. 9**).

Con i redditi in questione, si riesce a stento a provvedere alle necessità proprie e della famiglia, quantificate in € 1.877,70, come risulta evidenziato nel successivo paragrafo 3.

2.2. SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL PROPONENTE

Il patrimonio del proponente è costituito da:

- a) una quota pari al 50% dell'immobile sito in Roma – località Infernetto, Via Lino Liviabella n. 99 (identificato al catasto fabbricati del Comune di Roma al fg. 115, part. 4172, sub. 2), posseduto in comproprietà con la Sig.ra ***** (moglie del proponente) (Cfr. **doc 10**) e gravato da ipoteca volontaria da parte della Banca Popolare Società Cooperativa (Cfr. **doc 11** mutuo ipotecario), il cui valore di mercato, secondo la stima dell'arch. Serena Di Nocera è pari ad € 154.000,00 (Cfr. **doc 12**);
- b) un'autovettura Opel Antara targata ***** destinata, oltre che ad un uso privato, anche all'attività di noleggio della società***** (unico bene strumentale) e soggetta a fermo amministrativo (Cfr. **doc 13**);
- c) un'autovettura Limousine Lincoln in comproprietà con il sig. ***** e soggetta a fermo amministrativo (Cfr. **doc 14**);
- d) credito IVA riferito al Modello Unico 2016 (Cfr. **doc. 15**).

Dalla anzidetta situazione patrimoniale consegue che, l'unico bene di proprietà del Sig. ***** effettivamente liquidabile è rappresentato dal sopra indicato bene immobile e nella misura del 50%, di cui anche la moglie risulta essere comproprietaria per il rimanente 50%.

2.3. SUL MUTUO IPOTECARIO DEL BANCO POPOLARE SOC. COOP.

Con riguardo all'immobile in comproprietà con la moglie, si fa presente come lo stesso sia stato acquisito nell'anno 2010, grazie alla concessione di un mutuo da parte della Banca



Popolare di Novara S.p.A. (stipulato in data 19/7/2010) per un importo complessivo di € 201.383,60 (Cfr. doc 11 cit.).

Il suddetto immobile risulta, oggi, gravato da ipoteca volontaria di I° grado a favore del Banco Popolare Soc. Coop.

Inoltre, il valore del predetto immobile è stato determinato, da una perizia tecnica, in € 154.000,00 e, quindi, in misura inferiore rispetto al debito residuo del mutuo ipotecario gravante sullo stesso immobile pari ad **€ 155.089,27** (come indicato al successivo paragrafo); **pertanto, nessun creditore, all'infuori del Banco Popolare Soc. Coop., potrebbe soddisfarsi in caso di liquidazione dell'immobile.**

2.4. SULLA SITUAZIONE DEBITORIA DEL SIG. *****

La documentazione relativa alle somme vantate dai creditori nei confronti del proponente, così come illustrato nel seguente prospetto, è stata messa a disposizione del nominato OCC.

Prospetto 1: dettaglio obbligazioni del sig. *****

CREDITORI PRIVILIGIATI

- a)***** - sentenza Tribunale di Roma sez. lavoro n. 1817/2016 (comprensivo di rivalutazione di interessi) artt. 2751 bis n. 1) c.c.-art. 2777 c. 2 lett.a) c.c. - € 15.373,90 (Cfr. **doc 16**);
- b) ***** - sentenza Tribunale di Roma sez. lavoro n. 1818/2016 (comprensivo di rivalutazione di interessi) artt. 2751 bis n. 1) c.c.-art. 2777 c. 2 lett.a) c.c. € 22.183,92 (Cfr. **doc 17**);
- c) Banco Popolare Soc. Coop. – residuo mutuo ipotecario (Cfr. **doc 18**) ipoteca volontaria di 1° grado iscritta sull'immobile di Roma, via Lino Liviabella n. 99 - € 155.089,27;
- d) Equitalia Sevizi di riscossione S.p.A. (già Equitalia Sud S.p.A.) (Cfr. **doc. nn.19, 20, 21**):
- INPS-MODELLO DM 10 (solo imposta) *ex* art. 2753-2778 n.1) c.c. € 8.922,10



- RATE PREMI INAIL (solo imposta) *ex art. 2754-2778 n. 1) c.c.* € 1.444,67
- IMPOSTA DI BOLLO –IMPOSTA DI REGISTRO *ex art. 2758-2778 n. 7) c.c.* € 3.963,34
- IRPEF (comprese addizionali regionali e comunali –solo imposta) e IRAP (solo imposta) *ex art. 2752-2778 n. 18) c.c.* (IRPEF e IRAP) € 37.496,96
- IVA (solo imposta) *ex art. 2752-2778 n. 19) c.c.* (IVA) € 30.971,58

TOTALE CREDITI PRIVILEGIATI = € 281.080,78

* * * * *

CREDITORI CHIROGRAFARI

- e) Banco Popolare Soc. Coop. – saldo debitore c/c n. 22338 (Marvan Service) saldo € 5.572,01
(cfr. **doc. 22**);
- f) Compass Banca S.p.A. – residuo finanziamento n. 13981429 dell'1/8/2014 - € 700,73 (Cfr, **doc. 23**);
- g) Agos Ducato – residuo finanziamento n. 42945421/PA del 25/12/2010 - € 9.791,46 (cfr. **doc. 24**)
- h) ***** – oneri condominiali 2013; quote muro di confine; oneri condominiali 2015 - € 4.037,00 (cfr. **doc. 25**)
- i) Avv.ti Simone De Anna e Pietro Antonuccio – spese giudizi c/***** €*****
(R.G. nn. 44692/2013 e 44698/2013 Tribunale di Roma) - € 6.851,52 (cfr. doc. nn. 16 e 17 cit.)
- j) Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. (già Equitalia Sud S.p.A.) – CCIAA, multe c.d.s. – Sanz./Aggio/Int./Notifica - € 57.620,06 (doc. nn. 19, 20 e 21 cit.)

TOTALE CREDITI CHIROGRAFARI = € 84.572,78

TOTALE GENERALE = € 365.653,56

3. SULLE SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL SIG.

***** **E DELLA PROPRIA FAMIGLIA**



Di seguito, viene riportato il prospetto relativo all'individuazione delle spese necessarie per il sostentamento del sig ***** e della propria famiglia composta dalla moglie e dalla figlia.

In particolare, vengono indicate le spese di carattere alimentare e quelle affrontate per l'energia elettrica, gas, tassa rifiuti.

Il sig ***** sostiene, inoltre, le spese di gestione dell'autovettura Opel Antara, la quale è destinata sia ad un suo utilizzo personale che all'esercizio dell'attività di noleggio per la ditta

***** .

Con riguardo al bollo ed alla assicurazione è stato preso come valore il costo realmente sostenuto, mentre per le altre voci è stato utilizzato il valore desunto dalla pubblicazione ISTAT relativamente al censimento effettuato per l'anno 2015.

Prospetto2:

SPESE FAMILIARI

<u>Luce</u>	€ 52,81
<u>Acqua</u>	€ 29,37
<u>Gas</u>	€ 49,22
<u>Telefono fisso</u>	€ 25,00
<u>Tassa rifiuti</u>	€ 14,35
<u>Condominio</u>	€ 53,67
<u>Mutuo casa</u>	€ 640,00
<u>Spese alimentari</u>	€ 600,00

TOTALE SPESE FAMILIARI = € 1.464,42

SPESE PERSONALI

<u>Bollo auto</u>	€ 13,60
<u>Assicurazione auto</u>	€ 214,00
<u>Altre spese di esercizio mezzo di trasporto</u>	€ 185,68



TOTALE SPESE PERSONALI = € 413,28

TOTALE SPESE COMPLESSIVE FAMILIARI = € 1.877,70

Dal prospetto n. 2 si evince come la famiglia debba sostenere una spesa media mensile di € 1.877,70.

Le somme derivanti dalla piccola attività imprenditoriale posta in essere dal sig. ***** sono utilizzate per far fronte alle spese personali sopra indicate ed alle eventuali spese straordinarie familiari non prevedibili.

Detto importo può considerarsi attendibile anche in considerazione del fatto che la pubblicazione ISTAT allegata (cfr. **doc. 26**) riporta per l'anno 2015 una spesa media mensile per tre persone pari ad € 2.499,37 e, quindi, più elevata rispetto a quella determinata in questa sede.

4. SULLA DILIGENZA DEL SIG. *****

La semplice analisi del prospetto n. 1 conferma e ribadisce quanto anticipato in merito alle motivazioni delle obbligazioni del Sig. *****

In particolare, il proponente:

- 1) non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ma, anzi, lo ha fatto in prospettiva di un risanamento aziendale, che, se si fosse concretizzato, avrebbe permesso il corretto adempimento delle obbligazioni assunte;
- 2) non ha colposamente determinato il sovraindebitamento, neanche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, ma lo stesso ha, suo malgrado, subito detto sovraindebitamento.

Il sig. ***** prima ancora di avere chiuso l'attività della ***** , ha tentato di risolvere la crisi economica che lo aveva colpito, investendo nella fornitura di un nuovo servizio con la ***** attività questa ultima che, sfortunatamente, non era andata a buon fine.



Ed ancora, successivamente alla cessazione della ***** ***** il proponente ha iniziato, con la ditta ***** , una nuova attività imprenditoriale, che ad oggi si sta rivelando produttiva, facendo ben sperare per il conseguimento di risultati positivi per l'avvenire (doc. n. 6 cit.).

Inoltre, il proponente, dal 9 maggio 2017, ricopre il ruolo di consigliere di amministrazione presso la società ***** che fornisce servizi di sicurezza in tutta Italia.

In ogni caso, **il Sig. ***** è sempre riuscito a rimborsare le rate del mutuo contratto con la Banca Popolare Società Cooperativa**, rinunciando a qualsiasi tipo di svago o passatempo: le entrate della famiglia erano e sono tutt'ora volte unicamente a soddisfare i bisogni primari ed a rimborsare le rate mensili dell'istituto di credito.

E' evidente, quindi, come il sig. ***** abbia fatto il possibile per adempiere alle obbligazioni di pagamento poste a suo carico, cercando in tutti i modi di potersi risollevare da tale situazione di sofferenza, anziché peggiorare la crisi economica che lo ha colpito.

Il sig. ***** peraltro, non ha mai tentato di pregiudicare gli interessi dei propri creditori attraverso atti di disposizione dei propri beni.

Inoltre, la Sig.ra ***** moglie del proponente, ha sempre messo a disposizione il suo reddito per potere aiutare il marito in tale situazione di difficoltà economica.

* * * * *

5. SULLA PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Dopo avere descritto la situazione reddituale e patrimoniale del sig. ***** ed avere indicato le spese necessarie per il sostentamento dello stesso e della propria famiglia, si procede ad illustrare le modalità proposte per la risoluzione della crisi di sovraindebitamento sofferta dal sig. *****

5.1 IPOTESI BASE E DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA



Il patrimonio del ricorrente è costituito dai seguenti beni:

- a) immobile ubicato in Roma, Via Liviabella n. 99, identificato catastalmente al foglio 1115, particella 4172, sub. 2 A/2; tale immobile è posseduto in comproprietà con la moglie del ricorrente, Sig.ra ***** , nella misura del 50% e lo stesso è gravato da ipoteca volontaria del Banco Popolare Società Cooperativa;
- b) autovettura Opel Antara, tg. ***** utilizzata per esigenze familiari e per l'esercizio dell'attività di noleggio della*****
- c) autovettura Limousine Lincoln, in comproprietà con il Sig. ***** ***** (figlio del ***** ***** ***** e destinata all'attività di noleggio; tale autovettura è soggetta a fermo amministrativo e, sebbene ciò non comporti alcun vincolo di indisponibilità del bene, la relativa vendita sarebbe di fatto irrealizzabile, in quanto difficilmente qualcuno comprerebbe un mezzo la cui circolazione è vietata.

* * * * *

La presente proposta di accordo di composizione della crisi, al fine di consentire un certo grado di soddisfazione di tutti i crediti, prevede il pagamento in misura parziale di tutti i creditori chirografari e privilegiati, ivi compreso **il creditore ipotecario, il quale verrà soddisfatto con l'attribuzione dell'intero valore del bene immobile**, come di seguito determinato.

Infatti, la predetta incapacienza patrimoniale del ricorrente determina, *ipso iure*, la falcidia di alcuni crediti privilegiati (in particolare quelli derivanti dalle sentenze di condanna n. 1817 e 1818 del 2016) con retrocessione dei medesimi a pari grado chirografo.

Si dimostrerà nel prosieguo che, **l'anzidetto pagamento parziale risulta**, comunque, **non inferiore a quello oggettivamente realizzabile in caso di liquidazione dell'unico bene (immobile) del ricorrente sul quale insiste la prelazione**, circostanza verificata ed attestata dal nominato O.C.C.



5.2 DETERMINAZIONE DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE DEL BENE IMMOBILE DEL RICORRENTE.

Per la corretta determinazione del valore di liquidazione dell'immobile del ricorrente si è fatto riferimento al suo valore di mercato pari ad € 154.000,00, così come indicato dall'arch. Di Nocera (cfr. doc. 12 cit.). Anche, l'anzidetta determinazione è stata verificata ed attestata dal nominato O.C.C., sulla base delle sue autonome valutazioni.

La quota dell'immobile di proprietà del Sig. ***** pari al 50% dello stesso, sarà acquistata dalla Sig.ra ***** moglie del Sig. ***** stesso, mediante accollo della quota di mutuo gravante sull'unità immobiliare in oggetto, qualora venisse approvata la presente proposta di accordo di composizione della crisi.

Il Sig. ***** mette a disposizione tutte le proprie risorse economiche per assicurare l'attuabilità del piano e la massima soddisfazione degli altri creditori, stante l'incapienza del proprio patrimonio, facendosi anche carico del compenso dell'O.C.C., determinato in ossequio alla legge di riferimento.

6. CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Si procede, ora, alla dettagliata e specifica formulazione della proposta, tenendo conto del carico debitorio indicato nel prospetto n. 1 e della sopra illustrata situazione reddituale e patrimoniale del sig. ***** con indicazione degli importi da proporre, secondo la vigente normativa, ai singoli creditori.

Ipotesi di base:

- a) acquisto, da parte della Sig.ra ***** della quota dell'immobile di proprietà del Sig. ***** pari ad € 77.000,00 (corrispondente al 50% del valore di mercato dello stesso immobile, avendo l'arch. Di Nocera stimato in € 154.000,00 il valore complessivo dell'immobile).



Il suddetto prezzo di vendita verrà corrisposto dalla sig.ra ***** mediante accollo della quota di mutuo gravante sull'unità immobiliare e stipulato con la Banca Popolare Società Cooperativa con atto n. 63604 di raccolta. La sig.ra ***** acquistando tale quota, si obbliga a pagare le rimanenti rate (comprenditive di capitale, interessi e spese) del predetto mutuo, come risulta dal contratto preliminare di vendita da stipularsi tra i coniugi (Cfr **doc. 27**).

Nel contratto preliminare è, espressamente, affermato che l'atto pubblico di trasferimento della proprietà verrà stipulato entro e non oltre 90 giorni dalla definitività del decreto di omologa relativo alla proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e che, in mancanza del decreto di omologa da parte del Tribunale, il contratto preliminare cesserà di produrre i propri effetti.

- b) impegno del proponente di mettere a disposizione degli altri creditori una somma pari ad € 82.412,54, oltre il compenso per il nominato O.C.C., così come rappresentato dettagliatamente nel prospetto n. 3;

Prospetto 3: proposta di accordo di composizione.

CREDITORI PRIVILEGIATI

- a) ***** – sentenza Tribunale di Roma Sez. lavoro n. 1817/2016 (comprendivo di rivalutazione ed interessi) – artt. 2751 bis n. 1) 2777 c. 2 lett a) c.c.

Importo originario: € 15.373,90; proposta di pagamento: 40% € 6.149,56;

- b) ***** - sentenza Tribunale di Roma sez, lavoro n. 1818/2016 (comprendivo di rivalutazione ed interessi) – artt. 2751 bis n. 1) 2777 c. 2 lett a) c.c.

Importo originario: € 22.183,92; proposta di pagamento: 40% € 8.873,57;

- c) Agenzia Entrate Riscossione (già Equitalia S.p.A.) (Cfr. doc. nn. 19, 20 e 21):

- INPS Modello DM 10 (solo imposta) artt.2753-2778 n. 1) c.c.

Importo originario: € 8.922,10; proposta di pagamento: 100% € 8.922,10;

- Rate premi INAIL (solo imposta) artt.2754-2778 n. 1) c.c.



Importo originario: € 1.444,67; proposta di pagamento: 100% € 1.444,67;

- Imposta di bollo – Imposta di registro artt.2758-2778 n. 7) c.c.

Importo originario: € 3.963,34; proposta di pagamento: 30% € 1.189,00;

- IRPEF (comprese addizionali regionali e comunali - solo imposta) artt.2752-2778 n. 18) c.c.
(IRPEF e IRAP)

Importo originario: € 37.496,96; proposta di pagamento: 30% € 11.249,09;

- IVA (solo imposta) artt.2752-2778 n. 19) c.c. (IVA);

Importo originario: € 30.971,58; proposta di pagamento: 100% € 30.971,58;

Totale crediti privilegiati:

importo originario: € 120.356,47; proposta di pagamento € 68.799,57

Totale prededuzioni e creditori privilegiati:

importo originario: € 125.431,67; proposta di pagamento € 73.874,77

* * * * *

Creditori privilegiati degradati a rango chirografario

- d) ***** – Sentenza Tribunale di Roma sez. lavoro n. 1817/2016 (comprensivo di rivalutazione ed interessi) parte degradata

importo degradato: € 9.224,34; proposta di pagamento 10% € 922,43;

- e) ***** - Sentenza Tribunale di Roma sez. lavoro n. 1818/2016 (comprensivo di rivalutazione ed interessi) parte degradata

importo originario: € 13.310,35; proposta di pagamento 10% € 1.331,04;

- f) Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. (già Equitalia Sud S.p.A.):

- imposto di bollo – imposta di registro – parte degradata

importo originario: € 2.774,34; proposta di pagamento 10% € 277,43;

- IRPEF (comprese addizionali regionali e comunali - solo imposta) e IRAP (solo imposta) parte degradata



importo originario: € 26.247,87; proposta di pagamento 10% € 2.624,79;

Totale crediti privilegiati degradati a rango chirografario:

importo originario: € 51.556,90; proposta di pagamento € 5.155,69

* * * * *

Creditori chirografari

- g) Banco Popolare Soc. - saldo debitore c/c n. 22338 (Marvan Service) saldo
importo originario: € 5.572,01; proposta di pagamento 10% € 557,20;
- h) Compass banca S.p.A. residuo finanziamento n. 13981429 dell'1 agosto 2014
importo originario: € 700,73; proposta di pagamento 10% € 70,07;
- i) Agos Ducato residuo finanziamento n. 42945421/PA del 25/12/2010
importo originario: € 9.791,46; proposta di pagamento 10% € 979,15;
- k) ***** oneri condominiali 2013; quote muro di confine; oneri
importo originario: € 4.037,00; proposta di pagamento 10% € 403,70;
- l) Avv.ti Simone De Anna e Pietro Antonuccio – spese giudizi c/***** e *****
(R.G. nn. 44692/2013 e 44698/2013 Tribunale di Roma)
importo originario: € 6.851,52; proposta di pagamento 10% € 685,15;
- m) Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. (già Equitalia Sud S.p.A.) CCIAA-multe c.d.s. –sanz.
/aggio/int/notifica
importo originario: € 57.620,06; proposta di pagamento 10% € 5.762,01

Totale creditori chirografari

importo originario: € 84.572,78; proposta di pagamento € 8.457,28

* * * * *

Totale generale: importo originario: € 210.004,45; proposta di pagamento € 87.487,74

* * * * *

L'analisi del precedente prospetto conferma:



a) la soddisfazione del creditore ipotecario in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni sui quali insiste la prelazione;

b) la soddisfazione dei creditori assistiti da privilegio, in misura non inferiore a quella realizzabile.

Il proponente si impegna a mettere a disposizione dell'intero ceto creditorio la somma di € 300,00 mensili, importo questo che rappresenta, in proporzione, buona parte del reddito mensile dallo stesso percepito, salva la possibilità di anticipare le scadenze, di seguito determinate, nel caso in cui dovesse aumentare l'utile derivante dalla nuova attività imprenditoriale posta in essere per il tramite della***** .

7. SULL'ARCO TEMPORALE PREVISTO PER I PAGAMENTI AI CREDITORI

Sarà data attuazione al piano di pagamento dei debiti del sig. ***** dal momento dell'avvenuta omologa della presente proposta di accordo, secondo lo scadenziario che si allega (Cfr. **doc. 28**).

Il ricorrente pagherà con proprie risorse i costi relativi al compenso dell'O.C.C. (Dott.ssa Elisabetta Ciuffa) che viene determinato in un importo pari a € 5.075,20, in 16 rate da € 300,00 e una da € 275,20.

9. CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

La proposta di accordo presenta degli aspetti fondamentali di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Un primo aspetto di convenienza è dato dall'importo mensile che il Sig. ***** destinerà al ceto creditorio.

In caso di liquidazione, l'art. 14-ter, VI comma, lett. b), Legge n. 3/2012 prevede che non possano essere compresi nella liquidazione *“i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari, e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice”*.



Sia la dottrina che la giurisprudenza hanno confermato che la quota disponibile per i creditori in caso di liquidazione (anche se la misura è a discrezione del giudice) può essere stimata nella misura di un quinto (20%) del reddito disponibile.

Nel caso *de quo*, si è ampiamente descritta la situazione economica finanziaria della famiglia e, pertanto, appare evidente che l'importo messo a disposizione dal Sig. ***** è sicuramente maggiore di quanto potrebbe spettare ai creditori in una procedura alternativa di liquidazione dei beni.

È doveroso precisare che con l'omologa del suddetto accordo, il ricorrente metterebbe a disposizione dei creditori un importo complessivo quasi corrispondente al totale del suo reddito mensile disponibile. Le somme rimanenti derivanti dalla piccola attività imprenditoriale posta in essere potranno essere utilizzate dalla famiglia per far fronte a spese straordinarie attualmente non prevedibili.

In secondo luogo, per quanto attiene all'ammontare del mutuo residuo del Banco Popolare Società Cooperativa, è opportuno sottolineare che il debito residuo del mutuo risulti essere superiore al valore dell'immobile stesso (così come riportato nella perizia allegata al presente ricorso): di talché non sarebbe conveniente per nessun creditore procedere al pignoramento immobiliare, in quanto i creditori chirografari non verrebbero in alcun modo soddisfatti, stante la loro posizione postergata rispetto al creditore privilegiato (nella specie la Banca Popolare Società Cooperativa).

Presumibilmente, il piano di riparto della presente proposta, così come formulato, raggiungerà il consenso dei creditori rappresentanti il 60% dei crediti (come richiesto dall'art. 11 n. 2 della Legge n. 3/2012).

Infine, nel caso in cui il presente piano non fosse sostenibile per cause non imputabili al debitore, la presente procedura potrebbe sempre trasformarsi in una procedura liquidatoria e, pertanto, i creditori non subirebbero alcun danno dall'omologazione del presente accordo.



Alla luce di quanto esposto, il proponente, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato chiede che

VOGLIA IL TRIBUNALE DI ROMA

1. Ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 7 e segg. della Legge n. 3/2012, di dichiarare l'apertura della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 7, comma 1, Legge n. 3/2012 nei confronti del Sig. *****

***** ;

2. Fissare, *ex art.* 10, comma 1, L. n. 3/2012 con decreto l'udienza con i relativi e conseguenti provvedimenti e i termini per le comunicazioni della proposta allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché disponendo l'idonea forma di pubblicità, la trascrizione, a cura dell'organismo di composizione della crisi, del decreto

3. Ordinare, *ex art.* 10, comma 2, lett. c) , L. n. 3/2012, sempre con decreto, che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, ivi espressamente previsti i fermi amministrativi iscritti dall'Agente per la riscossione, Equitalia s.p.a., sui mezzi di proprietà dello stesso.

3. In via subordinata, stante l'orientamento attuale dei giudici di merito, prevedere una nuova ristrutturazione dei debiti attraverso la cessione di crediti futuri *ex art.* 8, I comma, L. n. 3/2012, in considerazione della possibile crescita dell'attività imprenditoriale posta in essere dal ricorrente.

In via istruttoria, oltre ai documenti citati nel corpo del presente atto, si produce documentazione esaminata dall'O.C.C. ai fini della redazione della proposta (contraddistinti, in indice, ai nn. da 29 a 57).



Ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115 e succ. mod., si dichiara espressamente che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato in misura fissa pari ad Euro 98,00.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 16.11.2018

Avv. Gabriele Giambrone

